



## **CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL TIROCINIO CURRICULARE PREVISTO PER IL CORSO PER OPERATORE SOCIO SANITARIO**

### **TRA**

**l'ASL Rieti**, di seguito "Azienda ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott. Mauro Maccari, nato a Roma il 12/01/1959, - Deliberazione del Direttore Generale n.1/DG/2025 del 01/04/2025, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42

### **E**

**PROFESSIONAL TRAINING SRL**, Agenzia di Formazione della Regione Lazio, con sede legale in Ciconia, Via delle Acacie 39 int. 5- 05018 Orvieto (TR), sede Operativa in Viterbo Via della Chimica snc, ente attuatore dei corsi per Operatore Socio Sanitario, nella persona del suo legale rappresentante M. Raffaella Polegri nata a Roma il 18/12/1968

### **Premesso che:**

la Regione Lazio, ha approvato l'attività Formativa per il conseguimento della Qualifica di Operatore Socio sanitario (OSS);

l'Ente PROFESSIONAL TRAINING SRL, ha richiesto l'autorizzazione a svolgere il suddetto corso in modalità autorizzato non finanziato e finanziato

l'Ente PROFESSIONAL TRAINING SRL, per la realizzazione dei percorsi formativi ha necessità di inserire in tirocinio curriculare gli allievi beneficiari per una durata minima di 450 ore e massima di 550 ore, per il 50% delle ore in strutture sanitarie e per il restante 50% in strutture socio-assistenziali, residenziali o semiresidenziali.

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **ART. 1**

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio curriculare che sarà svolto presso l'ASL Rieti, con sede del tirocinio in Via del Terminillo n. 42 cap. 02100 - Rieti;

#### **ART. 2**

"Il soggetto ospitante" dispone di strutture, attrezzature e capacità organizzative idonee per la realizzazione del tirocinio curriculare secondo il programma previsto dallo standard formativo regionale.

"Il soggetto ospitante" è classificato come struttura SANITARIA

"Il soggetto ospitante" s'impegna a mettere a disposizione strutture, attrezzature e organizzazione, nonché a nominare propri dipendenti e/o collaboratori con la funzione di referenti di tirocinio-tutors aziendali per la totalità delle ore per allievo, ai fini della realizzazione dei programmi identificati per lo specifico percorso formativo.

### ART. 3

Il tirocinio curriculare applicativo, che si configura come completamento del percorso formativo, non dovrà avere finalità produttive, salvo il tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi e di acquisizione delle conoscenze dei sistemi produttivi aziendali.

### ART. 4

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio curriculare sono inseriti nel Progetto Formativo di Tirocinio, proposti dal soggetto promotore di concerto con il legale rappresentante del soggetto ospitante. Tale documento predisposto dal Rappresentante del soggetto promotore deve essere approvato dal legale rappresentante del soggetto ospitante.

Nel Progetto Formativo sono individuati il Tutor per il soggetto ed il Tutor per il soggetto promotore.

### ART. 5

Ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n.196 l'ASL Rieti si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture, per le ore di tirocinio sanitario previste dai profili professionali di qualificazione e riqualificazione in OSS, gli allievi, per turno, in stage formativo su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'art.5 del decreto attuativo dell'art.18 della L. 196 del 1997.

L'ASL Rieti autorizzata ad operare nel territorio con autorizzazione del Decreto del Commissario ad Acta con 15 gennaio 2019, n. U00004, dà la disponibilità alla frequenza di tutte le sedi Aziendali, in particolare il tirocinio sanitario potrà essere svolto presso:

- Ospedale "San Camillo de Lellis" – Viale Kennedy snc – 02100 Rieti;
- Distretto 1 Rieti, Antrudoco, S. Elpidio – Via delle Orchidee n.28 – 02100 Rieti;
- Distretto 2 Distretto Salario – Mirtense snc – 02047 Poggio Mirteto (RI);
- Casa della Salute Magliano Sabina – Voc. Filoni n. 1– Magliano Sabina (RI)

Le modalità di frequenza nelle strutture elencate saranno decise dalle competenti strutture organizzative.

### ART. 6

Il soggetto promotore dichiara che i tirocinanti sono coperti da polizza assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro INAIL e da polizza Responsabilità Civile verso Terzi;

### ART. 7

Il soggetto promotore è tenuto a far sottoscrivere ai tirocinanti una dichiarazione con la quale gli stessi si obbligano a:

- firmare il registro di rilevazione della presenza giornaliera;
- svolgere le attività previste dal programma di Tirocinio curriculare;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti e le prassi aziendali, fare uso dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e ad averne cura, non apportare alcuna modifica di propria iniziativa ai macchinari e/o dispositivi di sicurezza, rispettare le norme antinfortunistiche;
- collaborare con i tutors per il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti;
- seguire le indicazioni del tutor del soggetto promotore e del tutor aziendale indicato dal soggetto ospitante;
- redigere su indicazione del tutor del soggetto promotore una relazione sull'attività svolta.

Il soggetto promotore è inoltre tenuto a:

- fornire ai tirocinanti le divise e le calzature idonee nonché il cartellino di riconoscimento.
- collaborare con il soggetto ospitante nel fornire agli allievi l'informazione preventiva in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;

- seguire i tirocinanti nei tempi e con le modalità concordate con il soggetto ospitante al fine di raggiungere gli obiettivi formativi previsti dal progetto e di verificare il regolare svolgimento del tirocinio-stage;
- comunicare l'avvio e la cessazione del tirocinio all'INAIL ed alla Regione Lazio;

Il soggetto promotore ha facoltà di risolvere la presente convenzione, qualora emergessero problemi che potrebbero precludere la sicurezza dell'allievo e/o il buon esito dell'esperienza di tirocinio-stage.

#### ART. 8

Il soggetto ospitante è tenuto a:

- mettere a disposizione, durante il periodo di tirocinio curriculare, i locali, gli impianti, le attrezzature ed il personale necessari per il raggiungimento delle finalità previste dal tirocinio curriculare, come concordato in sede di stipula della presente convenzione;
- segnalare, in caso di incidente, l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore che provvederà alla comunicazione agli Istituti assicurativi;
- consentire al tutor individuato dal soggetto promotore, previ accordi con il tutor aziendale, l'accesso alle proprie strutture presso le quali i tirocinanti stanno svolgendo il tirocinio;
- adempiere agli obblighi di legge previsti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- assicurare che gli allievi ricevano una formazione adeguata e sufficiente in materia di sicurezza e salute, in particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni;
- non sostituire la propria forza lavoro con i tirocinanti, per qualsiasi attività, anche straordinaria;
- contribuire, a conclusione dell'esperienza, alla valutazione del tirocinio;
- rilevare la presenza giornaliera dei tirocinanti su apposito registro, mediante firma apposta dal tutor aziendale;
- rispettare e far rispettare il programma di Tirocinio curriculare in tutti i suoi aspetti;
- mettere a disposizione i propri dipendenti e/o collaboratori che assumano il ruolo di tutor aziendale, che avranno la responsabilità di seguire i tirocinanti, di esprimere una valutazione finale sulla realizzazione del programma e sul raggiungimento degli obiettivi, di redigere una relazione conclusiva delle attività svolte;

segnalare tempestivamente al soggetto promotore le eventuali assenze dei tirocinanti.

#### ART. 9

La realizzazione del Tirocinio curriculare non comporta per il soggetto ospitante alcun onere finanziario, né obblighi di alcuna natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

#### ART. 10

Il tirocinio curriculare non costituisce rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 18, c. 1, lett. d) della Legge 196/1997. I rapporti che il soggetto ospitante intrattiene con i tirocinanti, ai sensi della presente convenzione, non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, né precostituiscono promessa di assunzione. In ogni caso non deve configurarsi una situazione di subordinazione gerarchica del tirocinante nei confronti del soggetto ospitante.

#### ART. 11

L'Azienda ospitante si impegna ad assolvere agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008 nel Titolo III. Capo II artt. 74 -75 "Uso dei dispositivi individuali di protezione" nel Titolo IX- Capo III art.257 "Informazione", quando previsti.

L'autorizzazione all'accesso nelle strutture dell'ASL Rieti è subordinata agli adempimenti del Soggetto promotore (Agenzia) previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni:

1. Avvenuta formazione di base in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (art. 37 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).
2. Certificazione del Medico Competente del soggetto promotore, rilasciata sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal Servizio Prevenzione e Protezione all'ASL Rieti e contenuta nella apposita scheda compilata dal Dirigente Responsabile della struttura in cui è previsto il tirocinio (Titolo I, Capo

III, Sezione V, art. 41 “Sorveglianza sanitaria”). Tale certificazione dovrà essere rilasciata qualora, dalla scheda di rilevazione dei rischi, risulti evidente la presenza di rischi specifici relativi alla mansione.

#### ART. 12

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme Nazionali e Regionali in materia di Formazione Professionale.

#### ART. 13

La presente convenzione è esente da ogni tipo di imposte e tasse ai sensi della Legge 21 dicembre 1978, n° 845.

#### ART. 14

La presente convenzione ha validità di 1 anno dalla data della sua sottoscrizione, eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti.

#### ART. 15

In conformità al Regolamento 2016/679/UE, il “soggetto promotore” e il “soggetto ospitante” assumono l'impegno a trattare i dati personali che verranno fra di essi reciprocamente comunicati nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente per le sole finalità indicate nella stessa ed in modo strumentale all'espletamento della convenzione medesima, nonché per adempiere esclusivamente ad obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali ed in ogni caso con modalità tanto manuali quanto automatizzate rispettose dei principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare comunque la riservatezza e i diritti degli interessati e nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, secondo le prescrizioni del Regolamento UE.

Il "soggetto ospitante" ed il "soggetto promotore" si impegnano, qualora per l'esecuzione della Convenzione occorra trattare, l'uno per conto dell'altro, dati personali di terzi, a farsi designare quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 28 del Regolamento 2016/679/UE, con la sottoscrizione di un apposito atto, da allegarsi alla presente Convenzione.

Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione della Convenzione emerga una forma di contitolarità dei trattamenti di dati personali di terzi da parte del “soggetto promotore” e del “soggetto ospitante”, questi si impegnano a sottoscrivere a norma dell'art. 26 del Regolamento UE, che sarà parte integrante della presente Convenzione ed a rispettare i conseguenti obblighi di informativa verso gli interessati.

Resta inteso che la violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte di danni eventualmente cagionati.

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento EU/2016/679/ e s.m.i., danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dalla predetta normativa europea. In riferimento al Servizio oggetto della presente convenzione, PROFESSIONAL TRAINING SRL, Agenzia di Formazione della Regione Lazio Orvieto (TR), accetta di essere nominata, come da apposito atto che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente convenzione (All. 2), Responsabile del trattamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del citato Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. PROFESSIONAL TRAINING SRL, Agenzia di Formazione della Regione Lazio Orvieto (TR), a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità, conferma di ben conoscere il Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto al Servizio oggetto del presente rapporto convenzionale, la puntuale applicazione della citata normativa e, in particolare, l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate, nonché della formazione conferita in materia di privacy ai propri soci/collaboratori/dipendenti coinvolti nell'adempimento delle obbligazioni previste dal presente provvedimento.

Rieti, li

Azienda Sanitaria Locale Rieti  
Il Direttore Generale  
Dott. Mauro Maccari

PROFESSIONAL TRAINING SRL  
Il Rappresentante Legale  
Dott.ssa Maria Raffaella Polegri